



Prot. n. 7249

Roma lì, 7 agosto 2013

All.

**Pres. Giovanni TAMBURINO**  
Capo DAP

**Dott. Riccardo TURRINI VITA**  
Direttore Generale del Personale DAP

**Dott.ssa Roberta LOTTI**  
Direttore Centrale dei Sistemi  
Informativi e dell'Innovazione  
Ministero Economia e Finanze  
**ROMA**

**Oggetto:** Art. 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, di previsione della maggiorazione della base pensionabile. Messaggio MEF n. 090/13 del 16 luglio 2010.

Con il messaggio n. 090/13 del 16 u.s. (che si allega in copia) la Direzione centrale dei sistemi informativi e dell'informazione del MEF, ha comunicato che a decorrere dalla rata stipendiale del mese di agosto 2013 *al personale delle Forze di Polizia gestito nel sistema NoiPA con regime contributivo "a" - CASSA TRATT. PENSIONISTICI STATALI (FORZE DI POLIZIA EX SISTEMA RETRIBUTIVO)*, è stato adeguato il calcolo della contribuzione ai sensi delle disposizioni legislative indicate in oggetto.

Inoltre è stato precisato che gli operatori interessati saranno assoggettati al recupero dei contributi previdenziali arretrati per il periodo gennaio 2012 – luglio 2013.

A nostro parere, l'aumento del contributo previdenziale in questione ed il conseguente recupero delle somme dovute per il passato dovrebbero riguardare esclusivamente gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che potevano vantare alla data del 31 dicembre 1995 almeno 18 anni di contribuzione utile ai fini previdenziali.

Solo quegli operatori, difatti, ex art. 24, decreto legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, sono soggetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 alla maggiorazione figurativa della base pensionabile per via del passaggio dal sistema "retributivo puro" a quello "contributivo pro-quota".

Al restante personale, difatti, ai quali si applica il sistema previdenziale "misto" o quello "contributivo puro", detta maggiorazione figurativa, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, è stata (o doveva essere) applicata già a suo tempo.

Tuttavia, sembrerebbe che gli Uffici della DGFP avrebbero, a nostro avviso erroneamente, trasmesso al MEF per le ritenute in questione gli elenchi di tutti gli appartenenti al Corpo in servizio, senza alcuna distinzione o, in ogni caso, secondo criteri non corretti.

Ciò, se confermato, esporrebbe la stragrande maggioranza degli appartenenti alla Polizia penitenziaria in servizio all'esborso di somme non dovute, tanto più grave nell'attuale momento di congiuntura e di blocco delle retribuzioni.

A meno che presso l'Ufficio del DAP che gestiva gli stipendi della Polizia penitenziaria non si siano "dimenticati" sin dal 1998 (e poi così abbia fatto anche il MEF dal 2012) di dare attuazione all'ultimo periodo, 3° comma, art. 4, D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165.

In tale malaugurata ipotesi, difatti, gli operatori del Corpo sarebbero stati gravemente danneggiati per il mancato versamento di quote contributive, che per la maggior parte gravano sul datore di lavoro, con effetti deleteri sull'ammontare del trattamento pensionistico.

Si prega pertanto la S.V. di voler fornire urgentissimi chiarimenti a riguardo e di voler eventualmente intervenire, ove necessario, per risolvere sul nascere eventuali disguidi.

Nell'attesa, molti cordiali saluti.

**Il Segretario Nazionale**  
**Generino De Fazio**

# Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI  
DIREZIONE CENTRALE DEI SISTEMI INFORMATIVI E DELL'INNOVAZIONE



Data	<b>Roma, 16 luglio 2013</b>
Messaggio	<b>090/2013</b>
Destinatari	<b>Uffici Responsabili</b>
Tipo	<b>Informativa</b>
Area	<b>Stipendi</b>

Oggetto: Art. 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 e art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 di previsione della maggiorazione della base pensionabile.

Si informa che a decorrere dalla rata di agosto 2013, per tutto il personale appartenente al comparto delle Forze di Polizia, gestito nel sistema NoiPA con regime contributivo "a" - CASSA TRATT. PENSIONISTICI STATALI (FORZE DI POLIZIA EX SISTEMA RETRIBUTIVO), è stato adeguato il calcolo della contribuzione.

Pertanto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997, per tutto il personale destinatario dei sei aumenti periodici di stipendio, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, viene applicata una maggiorazione figurativa del 15%.

Si precisa che l'imponibile soggetto alla maggiorazione figurativa del 15% corrisponde allo stipendio cosiddetto "parametrato", nel quale confluiscono le competenze stipendiali, l'indennità integrativa speciale nonché le classi e gli scatti per il personale con qualifica dirigenziale. Su detto imponibile maggiorato vengono applicate le aliquote attualmente in vigore, pari al 33% (ripartite nella misura di 8,80% a carico del dipendente e 24,20% a carico del datore di lavoro), oltre a quella pari allo 0,35% a carico del dipendente relativa al Fondo Credito.

A tutto il personale interessato viene data visibilità di detto adeguamento sul cedolino delle competenze mensili. Infatti, nella sezione dedicata alle ritenute previdenziali, oltre all'indicazione dell'attuale importo imponibile e delle corrispondenti ritenute relative a INPDAP F. F.POL.EX RETR. e al FONDO CREDITO, verranno riportate due ulteriori righe aventi la descrizione "Magg. INPDAP F.POL.EX RETR." e "Magg. FONDO CREDITO" dove verrà specificato sia l'importo imponibile relativo alla maggiorazione applicata, sia le ritenute che gravano su detto importo.

Lo stesso dettaglio sarà disponibile per gli operatori degli uffici anche attraverso la funzione di consultazione dello sviluppo della rata e del cedolino emesso.

Inoltre, si precisa che sul cedolino della rata di agosto 2013 saranno elaborati in maniera distinta sia gli importi della contribuzione arretrata dovuta per tutto l'anno 2012, sia quelli dovuti per l'anno 2013, fino alla rata di luglio.

Sarà possibile verificare l'esito di detta elaborazione attraverso la consultazione della funzione "Arretrati".

Infine si precisa che per il personale attualmente gestito con il suddetto regime previdenziale, il quale ritenga di non dovere aderire a tale modalità di trattamento, sarà cura di codesti uffici responsabili eseguire la variazione del codice del regime contributivo, modificandolo da "a" a "1".

Per agevolare le attività di competenza, tramite mail da Ufficio V, verranno inviati a ciascun Ufficio responsabile del Trattamento Economico gli elenchi del personale che attualmente ha il codice di regime contributivo "a".

IL DIRIGENTE  
Roberta LOTTI

**Il Segretario Generale**  
**C. Eugenio Sarno**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Eugenio Sarno', positioned over the printed name.